



COMUNICATO N. 13/CIT – 15 DICEMBRE 2023

13/42

COPPA ITALIA SERIE C 2023–2024

GARE DEL 12 e 13 DICEMBRE 2023

Si riportano i risultati delle gare disputate il 12 e 13 Dicembre 2023

Quarti di Finale

AVELLINO	LUCCHESI	0-1 (d.t.s.)
CATANIA	PESCARA	2-0
PONTEDERA	PADOVA	0-1
L.R. VICENZA	RIMINI	4-5 d.c.r. (0-0 d.t.s.)

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 14 Dicembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 12 e 13 DICEMBRE 2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,
premessi che in occasione delle gare disputate nel corso dei Quarti di Finale di Coppa Italia Serie C i sostenitori della Società PESCARA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore (ad eccezione di quanto oggetto dei provvedimenti di seguito adottati), materiale pirotecnico di vario genere (petardi,

fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 2.000,00

CATANIA

A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud Inferiore e nel Settore Curva Nord Inferiore, i primi durante l'intervallo e i secondi al 2° minuto del secondo tempo, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi di altra squadra che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante EX ART. 28/4 CGS; nella prima circostanza ripetuti per un minuto e nella seconda ripetuti per quattro volte;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 44° minuto del primo tempo, all'interno del Settore Ospiti in direzione dei tifosi avversari, alcune bottigliette d'acqua semipiene e un petardo, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (in particolare la odiosità dei cori e la pericolosità dei lanci) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 800,00

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, all'interno del Settore occupato dai tifosi avversari, due bottigliette d'acqua semipiene, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (in particolare la pericolosità della condotta), rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 500,00

AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, a fine gara, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S.

(r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BARESI ALESSIO

(L.R. VICENZA)

per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti dell'Arbitro in quanto, usciva dall'area tecnica per protestare nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

DIANA AIMO

(L.R. VICENZA)

per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti dell'Arbitro in quanto, in reazione all'espulsione di un tesserato della propria squadra, usciva dall'area tecnica per protestare con ampi gesti di dissenso nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

ANITUA ESTEBAN

(L.R. VICENZA)

per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti dell'Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva per protestare nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

ROSSI FAUSTO

(L.R. VICENZA)

per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone a distanza di gioco, lo colpiva con i tacchetti esposti all'altezza della tibia, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GIGLI NICOLÒ

(RIMINI)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CHIRICO' COSIMO	(CATANIA)
TRONCHIN SIMONE	(L.R. VICENZA)
MERLETTI TOMMASO	(LUCCHESI)
CUPPONE LUIGI	(PESCARA)
DI PASQUALE DAVIDE	(PESCARA)
PRETATO MATTIA	(PONTEDERA)
MEGELAITIS LINAS	(RIMINI)
SELVINI ALESSANDRO	(RIMINI)

AMMONIZIONE (I INFR)

PANE PASQUALE	(AVELLINO)
LORENZINI FILIPPO	(CATANIA)
CAVION MICHELE	(L.R. VICENZA)
DEMAIO SEBASTIEN	(L.R. VICENZA)
DJIBRIL MALIK	(LUCCHESI)
MAGNAGHI SIMONE	(LUCCHESI)
PEROTTA NICOLAS	(LUCCHESI)
YEBOAH ANKRAH PHILIP	(LUCCHESI)
PERROTTA MARCO	(PADOVA)
ACCORNERO FEDERICO	(PESCARA)
PLIZZARI ALESSANDRO	(PESCARA)
AMBROSINI MICHELE	(PONTEDERA)
DELPUPPO ISAIAS OMAR	(PONTEDERA)
MARRONE FEDERICO	(PONTEDERA)
IACOPONI DANIELE	(RIMINI)
SEMERARO FRANCESCO	(RIMINI)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze 15 Dicembre 2023

IL PRESIDENTE
Matteo Marani